



NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO

APPROFONDIMENTO IN TEMA DI GREEN PASS, ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO-LEGGE DEL 23 LUGLIO 2021, N. 105 CONTENENTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DI ATTIVITA' SOCIALI ED ECONOMICHE (GU N.175 DEL 23-7-2021).

Data 26/07/2021

Gentile Cliente, la presente informativa ha lo scopo di fornire un approfondimento in materia di Green Pass alla luce del Decreto Legge n. 105¹ approvato nella seduta n. 30 del 22 luglio 2021, nella quale il Consiglio dei Ministri ha raggiunto un accordo sul nuovo decreto Covid, deliberando di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e deciso, nello specifico, le modalità di utilizzo del Green Pass.

Il Consiglio dei ministri, nella giornata del 22/07/2021, ha approvato il Decreto contenente le nuove misure anti-Covid: da un lato il DL regolerà il Green Pass obbligatorio e, dall'altro definirà i nuovi parametri per stabilire i passaggi di colore delle Regioni legate al rischio Covid, oltre, infine, alla proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021.

Rimangono, al momento, fuori le misure per tre settori: trasporti, scuola e lavoro, che verranno affrontati a breve.

Queste, in sintesi, le principali misure contenute nel Decreto:

- Green Pass obbligatorio dal 6 agosto (basterà anche la prima dose di vaccino) per tutti i cittadini (che hanno più di 12 anni) per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, non sarà invece necessario per il servizio al bancone. Servirà inoltre per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, solo a chiuso; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso;

¹ https://iacobellilex-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/segreteria_iacobellilex_it/EULxra6nDBZNvs6e6sJP9DwBfBNOU2Eio-wdg6Y9y9pSg?e=R6sdPK



sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, concorsi pubblici.

- Sono esclusi – per il momento – dal Green Pass: alberghi, negozi, centri commerciali, parrucchieri, estetisti e barbieri, lidi e stabilimenti balneari, fabbriche, uffici pubblici, uffici privati, aerei, treni, tram, metropolitane, autobus, traghetti, aliscafi, consumazione al bancone dei bar, ristoranti, pizzerie, pub all’aperto, Chiese e luoghi di culto.
- Il Green Pass avrà validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione del vaccino. La certificazione verde è rilasciata non solo alla persona che è stata vaccinata contro il Covid, ma anche a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita dal Covid. La durata della certificazione verde in caso di guarigione è di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione dal Covid. In caso di tampone negativo, il certificato ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test. Il Green Pass dura nove mesi dopo aver completato con la seconda dose il ciclo vaccinale.
- In merito ai tamponi, verrà definito un protocollo d’intesa con le farmacie per la somministrazione di tamponi rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
- Stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre 2021.
- Nuovi parametri per passaggio colore: se si arriverà contemporaneamente al 10% delle terapie intensive ed al 15% delle ospedalizzazioni di area medica per Covid, una Regione passerà dalla zona bianca a quella gialla. Per la zona arancione si dovrà superare il 20% delle terapie intensive e il 30% dei posti di area medica, mentre per la per zona rossa il 30% delle terapie intensive e il 40% dei posti di area medica.

Queste in dettaglio le nuove indicazioni del decreto per il passaggio di colore:

a) “**Zona bianca**”: le regioni nei cui territori alternativamente:

- 1) l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- 2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

Studio Legale Iacobelli

Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.

b) **“Zona gialla”**: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);

2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.

c) **“Zona arancione”**: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d).

d) **“Zona rossa”**: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

Studio Legale Iacobelli

Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.”.

- Le discoteche rimangono chiuse, anche per chi ha il Green Pass ma sono previsti ristori per il settore.
- Posti a sedere preassegnati per spettacoli. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
- Per le competizioni sportive in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 30/50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25/30 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Verificazione Green Pass.

Studio Legale Iacobelli
Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

Insieme all'obbligo arriveranno anche i controlli e le sanzioni. Saranno necessari i controlli per verificare la validità e l'autenticità dei certificati verdi, che i cittadini potranno mostrare sia in versione cartacea sia digitale.

Per controllare la validità del Green Pass, il ministero della Salute – tramite Sogei – ha sviluppato l'app VerificaC19.

L'App VerificaC19 può essere utilizzata solo da chi è autorizzato al controllo delle certificazioni verdi. Tra i “verificatori” ci sono le forze dell'ordine ma anche i gestori di locali, ristoranti, palestre, musei: tutti coloro che erogano i servizi per cui è necessario mostrare il pass.

Per verificare la certificazione, basterà inquadrare il QR code con l'app, che leggerà il codice e ne estrarrà le informazioni per procedere con il controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale.

Poi l'app mostrerà graficamente al verificatore l'effettiva autenticità e validità della certificazione. Sulla schermata apparirà un segno verde in caso affermativo o rosso qualora il Green Pass risulti scaduto. Inoltre l'app mostrerà il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario. Per completare la verifica, bisognerà accertarsi che il pass appartenga al soggetto chiedendo di mostrare un documento di identità. Tutti i dati sensibili contenuti nel Green Pass non saranno memorizzati dalla app nel rispetto della privacy.

Le sanzioni indicate nel decreto appena approvato sono: da 400 a 1000 euro sia a carico dei ristoratori, gestori dei servizi e clienti. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Ottenimento Green Pass.

Come da approfondimento pubblicato sul sito www.iacobellilex.it in data 21/06 u.s., la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.

La Certificazione “definitiva” dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi.



STUDIO LEGALE IACOBELLI

Il Green Pass può essere ottenuto anche con un tampone negativo (in questo caso è valido per 48 ore) oppure con il certificato di guarigione (valido 6 mesi).

Il certificato è scaricabile dal sito www.dgc.gov.it tramite Spid o inserendo il numero della tessera sanitaria e un codice authcode ricevuto per sms o via e-mail. Oppure tramite le App Io e Immuni.

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento ed eventuale ulteriore approfondimento, si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Iacobelli

Studio Legale Iacobelli

Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037